

COMUNE DI MAIRANO

PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.____ del ____/____/2023

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**
- Art. 2 – Funzioni e deleghe**
- Art. 3 – Luoghi di celebrazione – Ufficio Separato di Stato Civile – Tariffe – Rimborsi**
- Art. 4 – La richiesta di celebrazione**
- Art. 5 – Le giornate di celebrazione**
- Art. 6 – Organizzazione del servizio presso gli immobili di proprietà comunale**
- Art. 7 – Organizzazione del servizio presso luoghi diversi dagli immobili di proprietà comunale**
- Art. 8 – Matrimonio con l’ausilio di un interprete**
- Art. 9 – Celebrazioni su delega**
- Art. 10 – Disposizioni finali**
- Art. 11 – Entrata in vigore**

Art. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili sul territorio comunale, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000), nonché dalla LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 avente ad oggetto il Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Art. 2
FUNZIONI E DELEGHE

1. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 3
LUOGHI DI CELEBRAZIONE – UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE – TARIFFE – RIMBORSI

1. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile nella "*Casa Comunale*" è attività istituzionale e viene svolta pubblicamente, all'interno del Palazzo Comunale sito in P.zza Marconi n.6 presso la Sala del Consiglio Comunale, nonché presso il Museo della Civiltà Contadina "*Dino Gregorio*", immobile di proprietà comunale sito in Via Matteotti n.1, di norma durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile in vigore, e comunicato ai richiedenti al momento della richiesta di celebrazione.
2. Il matrimonio e l'unione civile possono altresì essere celebrati, su domanda degli interessati, oltre che nei luoghi individuati al comma precedente, in spazi idonei presso ulteriori strutture, anche di proprietà privata, individuate con apposito atto della Giunta Comunale, che per queste occasioni assumono anch'essi la denominazione di "*Casa Comunale*", di norma durante l'orario di servizio

dell’Ufficio di Stato Civile in vigore, e comunicato ai richiedenti al momento della richiesta di celebrazione.

3. Alla Giunta Comunale è demandato il compito di stabilire le tariffe da corrispondere da parte dei nubendi a favore della municipalità per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili presso i luoghi di cui al comma 1 e al comma 2, sia all’interno degli orari di servizio dell’Ufficio di Stato Civile, sia oltre i medesimi.

4. Alla Giunta Comunale è demandato il compito di definire le caratteristiche delle strutture di proprietà privata idonee alla funzione di “*Casa Comunale*” di cui al comma 2, nonché lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito da perfezionare tra i soggetti privati proprietari ed il Comune di Mairano.

5. Alla Giunta Comunale è demandato il compito di deliberare l’importo dei rimborsi spese forfettarie da corrispondere da parte dei nubendi direttamente a favore dei soggetti privati proprietari dei luoghi di cui al comma 2 per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili presso i medesimi, stabilendo l’entità del rimborso in base alle caratteristiche delle varie strutture messe a disposizione, in ogni caso fino ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila//00), IVA inclusa, qualora prevista.

6. Alla Giunta Comunale è demandato infine il compito di istituire obbligatoriamente con apposito atto un Ufficio Separato di Stato Civile per ognuno dei luoghi di cui al comma 2, come stabilito dall’art. 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, a norma dell’art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n.127, dandone immediata comunicazione alla Prefettura di Brescia (*cfr.* Circolare ministeriale n.29 del 7 giugno 2007 – Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Area III – Stato Civile). La medesima incombenza è stabilita per i luoghi di cui al comma 1 diversi dalla Sala del Consiglio Comunale ubicata all’interno del Palazzo Comunale.

7. La celebrazione fuori dalla “*Casa Comunale*” e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall’art. 110 del Codice Civile.

Art. 4

LA RICHIESTA DI CELEBRAZIONE

1. La richiesta di celebrazione deve essere depositata al protocollo comunale in formato cartaceo o mediante inoltro all’indirizzo PEC del Comune di Mairano, compilando l’apposito modulo sottoscritto da entrambi i nubendi secondo il modello predisposto dal competente Ufficio di Stato Civile.

2. La domanda dovrà essere prodotta almeno 30 giorni prima della celebrazione. Ai nubendi verrà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma o diniego motivato della prenotazione entro 10 giorni lavorativi dalla data del protocollo.

3. Per la celebrazione dei matrimoni è applicata la regola dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze.

Art. 5
LE GIORNATE DI CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio e l'unione civile sono celebrati, in via ordinaria, nell'ambito dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile e nel rispetto dei giorni previsti dal presente calendario generale.

2. Il matrimonio e l'unione civile possono essere celebrati, in via extra-ordinaria, in orario diverso da quello di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, previo accordo con il medesimo.

3. Le celebrazioni sono tassativamente sospese nelle seguenti giornate:

- a. 1 e 6 gennaio;
- b. la domenica di Pasqua e il giorno successivo (lunedì dell'Angelo);
- a. 25 aprile;
- b. 1 maggio;
- c. 2 giugno;
- d. 15 agosto;
- e. 1 e 2 novembre;
- f. 30 novembre (festa del Santo Patrono);
- g. 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.

4. La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa in occasione delle consultazioni elettorali.

5. La celebrazione è comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato nonché del luogo oggetto di richiesta, compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Art. 6

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile presso uno dei luoghi di cui all'art.3, comma 1 del presente Regolamento, salvo diversi accordi con l'Ufficio medesimo.

2. La richiesta di celebrazione nei luoghi di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento deve essere effettuata secondo le modalità di cui all'art.4 del Regolamento medesimo.
3. La prenotazione degli ambienti è da ritenersi annullata se i richiedenti non conseigneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa da corrispondere alla municipalità entro n.5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di conferma della prenotazione stessa. Il mancato pagamento della tariffa entro il termine previsto costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile ai richiedenti o anche a uno solo di essi.
6. La visita dello spazio destinata alla celebrazione potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento, da stabilirsi con l'ufficio in questione al fine di evitare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo. I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire gli spazi a disposizione con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
7. Le operazioni di allestimento e rimozione dovranno essere concordate con l'Ufficio di Stato Civile e non potranno essere effettuate oltre il termine di n.1 (una) ora rispettivamente prima e dopo la celebrazione.
8. Gli spazi allestiti dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
9. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
10. È fatto divieto circa il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale negli spazi interni utilizzati per la cerimonia.
11. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata ai nubendi la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive, debitamente documentate dall'Ente.
12. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai nubendi.

Art. 7

**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LUOGHI DIVERSI
DAGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile presso uno dei luoghi di cui all'art.3, comma 2 del presente Regolamento, salvo diversi accordi con l'Ufficio medesimo ed i soggetti privati proprietari.
2. La richiesta di celebrazione nei luoghi di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento deve essere effettuata secondo le modalità di cui all'art.4 del Regolamento medesimo.
3. La visita degli spazi di cui al comma precedente può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento da concordare con i soggetti privati proprietari.
4. La prenotazione degli ambienti è da ritenersi annullata se i richiedenti non conseigneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa da corrispondere alla municipalità entro n.5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di conferma della prenotazione stessa. Il mancato pagamento della tariffa entro il termine previsto costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. La medesima norma è prevista per il rimborso spese forfettario da corrispondere da parte dei nubendi ai soggetti privati proprietari, del quale questi ultimi dovranno dare conferma di avvenuta ricezione all'Ufficio di Stato Civile.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune e/o ai soggetti privati proprietari, si provvederà alla restituzione totale o parziale della tariffa eventualmente corrisposta alla municipalità e/o del rimborso spese forfettario eventualmente corrisposto ai soggetti privati proprietari.
5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile ai richiedenti o anche a uno solo di essi.
6. I richiedenti possono, a propria cura e spese, previo accordo con i soggetti privati proprietari, arricchire gli spazi ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
7. I luoghi dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui è sono stati concessi per la celebrazione, salvo diversi accordi con i soggetti privati proprietari.
8. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

9. È assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro presso gli spazi utilizzati per la cerimonia, salvo diversi accordi con i soggetti privati proprietari.

10. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata ai richiedenti la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive, debitamente documentate dal soggetto privato proprietario.

11. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art. 8

MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.

2. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

3. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno n.5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, la sottoscrizione alla presenza dei nubendi di un apposito verbale, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 9

CELEBRAZIONI SU DELEGA

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvengano su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, compilando e sottoscrivendo il modulo predisposto dall'Ufficio di Stato Civile, con le medesime modalità indicate all'art.4 e seguenti del presente Regolamento, almeno 60 giorni prima della data prevista per la celebrazione del rito, che potrà essere celebrato anche per essi nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente Regolamento.

Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 11
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, entrerà in vigore alla data di esecuzione della relativa deliberazione e sarà pubblicato nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia, contestualmente abrogando le precedenti versioni approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 18/01/2006 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 30/04/2016, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo.

2. Fino all'approvazione dei nuovi atti demandati alla competenza della Giunta Comunale restano in vigore le tariffe stabilite dal precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 30/04/2016, e/o quelle successivamente aggiornate con conseguenti Deliberazioni della Giunta Comunale.